

vigente al

19/12/2021[Mostra Atto Originario](#)[Mostra Atto Multivigente](#)

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 183

Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. (21G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2021

(GU n.284 del 29-11-2021)

vigente al **19/12/2021**

Articoli

- 1
- 2**
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

< [articolo precedente](#) [articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **14-12-2021**

[attiva riferimenti normativi](#)

APPROFONDIMENTI

aggiornamenti
all'atto

[atti aggiornati](#)

[atti correlati](#)

note atto

lavori preparatori

relazioni

aggiornamenti al
titolo

aggiornamenti
alla struttura

FUNZIONI

[atto completo](#)

[esporta](#)

[collegamento
permanente](#)

[indice dell'atto](#)



Art. 2

Atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata ricevuto dal notaio in videoconferenza

1. L'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse. Gli atti di cui al primo periodo sono ricevuti mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed i conferimenti sono eseguiti mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La piattaforma di cui al comma 1 consente l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) 910/2014 del 23 luglio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà. A tal fine, la piattaforma utilizza mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del regolamento (UE) 910/2014, e assicura il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, l'apposizione della sottoscrizione

elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed il tracciamento di ogni attivita'. La piattaforma consente inoltre, ai fini della sottoscrizione dell'atto, il contestuale rilascio alle parti di una firma elettronica avente i requisiti di cui al primo periodo.

3. Gli atti di cui al comma 1 possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli uniformi adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I modelli sono redatti anche in lingua inglese e sono pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In caso di utilizzo dei modelli uniformi di cui al primo periodo, il compenso per l'attivita' notarile e' determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella

C)-Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla meta'.

4. Per la redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza si applica l'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, tenuto conto del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale. Il notaio riceve l'atto in ogni caso se tutte le parti hanno la residenza al di fuori del territorio dello Stato.

5. Il notaio interrompe la stipula dell'atto in videoconferenza e chiede la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identita' del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacita' di agire e la capacita' dei richiedenti di rappresentare una societa'.

6. Nei casi previsti dall'articolo 59-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio ha facolta' di rettificare un atto informatico, fatti salvi i diritti dei terzi, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalita' informatica da inserire nel sistema di conservazione

di cui
all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Note all'art. 2:

- Il testo degli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89 così recita:

«Art. 47-bis. - 1. All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.

2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»

«Art. 47-ter. - 1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis.

2. L'atto pubblico informatico è ricevuto in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 ed è letto dal notaio mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici.

3. Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.»

«Art. 52-bis. - 1. Le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.»

- Il testo del comma 63 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O., cosi' recita:

«63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita' immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprieta' o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.».

- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.

- Il testo degli articoli 26, 59-bis e 62-

bis della
citata legge 16 febbraio 1913, n. 89 così
recita:
«Art. 26. - Per assicurare il funzionamento
regolare
e continuo dell'ufficio, il notaio deve tenere
nel Comune o
nella frazione di Comune assegnatagli studio
aperto con il
deposito degli atti, registri e repertori
notarili, e deve
assistere personalmente allo studio stesso
almeno tre
giorni a settimana e almeno uno ogni quindici
giorni per
ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaio può recarsi, per ragione
delle sue
funzioni, in tutto il territorio della regione
in cui si
trova la propria sede, ovvero in tutto il
distretto della
Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale
distretto
comprende più regioni. Salve in ogni caso le
previsioni
dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio
secondario
in qualunque comune della regione ovvero in
tutto il
distretto della Corte d'appello se tale distretto
comprende
più regioni.
Il notaio non può assentarsi dal distretto
per più
di cinque giorni in ciascun bimestre, quando
nel Comune
assegnatogli non sia che un solo notaio, e per
più di
dieci giorni, se vi sia altro notaio, salvo per
ragioni di
pubblico servizio o per adempiere ai suoi
obblighi presso i
pubblici uffici.
Volendo assentarsi per un tempo
maggiore deve
ottenere il permesso dal presidente del Consiglio
notarile,
che glielo può concedere per un termine non
eccedente un
mese. Per i congedi da uno a tre mesi, la
facoltà di
concederli spetta al Consiglio notarile. Per
un termine
più lungo, il permesso non può essere concesso
che dal
ministro di grazia e giustizia, udito sempre il
parere del
Consiglio notarile.
Tanto il presidente del Consiglio notarile
quanto il
Consiglio notarile non possono, per ciascuno,

concedere
allo stesso notaio che un permesso d'assenza nel
periodo di
dodici mesi.
Nei Comuni dove risiedono piu' di
sei notari
effettivamente esercenti, il Consiglio
notarile potra'
concedere permisioni di assenza fino ad un
anno, purché
concorrano giustificati motivi e rimanga in
esercizio la
meta' dei notari assegnati al Comune.
Tanto il Ministero quanto l'autorita' che
ha concesso
la permissione di assenza potranno in ogni caso
revocarla,
ove in qualunque modo si dimostrasse
l'opportunita' di
farlo.
Nei luoghi dove non esiste altro
notaio, il
presidente o il Consiglio notarile, secondo
i casi,
potranno supplire al notaio assente, delegando
un notaio
viciniore a compierne in tutto o in parte le
funzioni,
preferendo pero' fra i viciniori quello
proposto dallo
stesso notaio assente.»
«Art. 59-bis. - 1. Il notaio ha
facolta' di
rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi,
un atto
pubblico o una scrittura privata autenticata,
contenente
errori od omissioni materiali relativi a dati
preesistenti
alla sua redazione, provvedendovi, anche
ai fini
dell'esecuzione della pubblicita', mediante
propria
certificazione contenuta in atto pubblico da lui
formato.»
«Art. 62-bis. - 1. Il notaio per la
conservazione
degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo
comma, se
informatici, si avvale della struttura
predisposta e
gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel
rispetto
dei principi di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo
7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli
articoli 61 e 72,
terzo comma conservati nella suddetta
struttura
costituiscono ad ogni effetto di legge
originali
informatici da cui possono essere tratti

duplicati e copie.

2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attività di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all'articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1.

3. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato.».

- Il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio

2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo

giurisdizionale dei compensi per le professioni

regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai

sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.

1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

2012, n. 27) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22

agosto 2012, n. 195.

< [articolo precedente](#) [articolo successivo](#) >